

2498



*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

ISPETTORATO GENERALE PER I RAPPORTI FINANZIARI
CON L'UNIONE EUROPEA
UFFICIO II

11 FEB. 2019

Roma,

Prot. N. 18772
Prot. Entrata N. 18335
Allegati:
Risposta a nota del:

All'Ufficio Legislativo - Economia
SEDE

All'Ufficio del Coordinamento Legislativo
SEDE

e, p. c. All'Ufficio Legislativo - Finanze
SEDE

Oggetto: Atto Senato n. 944. Disegno di legge recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e per l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2018. Aggiornamento della relazione tecnica al passaggio tra i due rami del Parlamento.

Si fa riferimento alla relazione tecnica al disegno di legge in oggetto, aggiornata alla luce delle modifiche approvate in prima lettura alla Camera e trasmessa da codesto Ufficio legislativo, ai fini delle valutazioni tecniche di competenza.

Al riguardo, si comunica di non avere osservazioni da formulare e si restituisce la relazione in esame positivamente verificata.

Il Ragioniere Generale dello Stato

RELAZIONE TECNICA

La legge di delegazione europea, adottata ai sensi della legge 24 dicembre 2012, n. 234, non comporta di per sé nuovi o maggiori oneri, né minori entrate a carico del bilancio dello Stato. È, infatti, estremamente difficile riuscire a determinare, prima della effettiva stesura degli schemi di decreto legislativo di attuazione degli atti normativi dell'Unione europea, se dalle norme necessarie all'adempimento degli obblighi di derivazione europea possano derivare maggiori spese o minori entrate a carico del bilancio dello Stato. Ciò ha comportato che, nella quasi generalità dei casi, le leggi di delegazione europea non contenessero disposizioni volte a prevedere e a quantificare tali eventuali spese.

Per quanto riguarda la necessaria copertura finanziaria, il comma 3 dell'articolo 1 dispone che eventuali spese non contemplate dalla legislazione vigente che non riguardano l'attività ordinaria delle amministrazioni statali o regionali, possono essere previste nei decreti legislativi attuativi delle direttive di cui all'allegato A, esclusivamente nei limiti necessari per l'adempimento degli obblighi di attuazione dei medesimi provvedimenti. Alla copertura degli oneri recati da tali spese eventualmente previste nei decreti legislativi attuativi, nonché alla copertura delle minori entrate eventualmente derivanti dall'attuazione delle direttive, qualora non sia possibile farvi fronte con i fondi già assegnati alle competenti amministrazioni a legislazione vigente, si provvede, nei soli limiti occorrenti per l'adempimento di tali obblighi di recepimento, mediante riduzione del fondo per il recepimento della normativa europea previsto dall'articolo 41-bis della legge 24 dicembre 2012, n. 234. Al medesimo comma 3 è altresì previsto che, in caso di incapienza del menzionato fondo, i decreti legislativi attuativi delle direttive dai quali derivano nuovi o maggiori oneri sono emanati solo successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziavano le occorrenti risorse finanziarie, in conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e finanza pubblica).

L'articolo 17 della legge n. 196/2009, infatti, ha introdotto specifiche disposizioni relative alla copertura degli oneri recati dall'attuazione di deleghe legislative. In particolare, è espressamente sancito il principio in base al quale le leggi di delega comportanti oneri recano i mezzi di copertura finanziaria necessari per l'adozione dei relativi decreti legislativi. Qualora, in sede di conferimento della delega, per la complessità della materia trattata, non sia possibile procedere alla determinazione degli effetti finanziari derivanti dai decreti legislativi, a tale quantificazione si procede al momento dell'adozione dei singoli decreti.

A tal fine, si dispone, in primo luogo, che ciascuno schema di decreto sia corredato di una relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria del medesimo provvedimento ovvero dei nuovi o maggiori oneri da esso derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura.

In secondo luogo, la norma dispone che l'individuazione dei mezzi di copertura deve in ogni caso precedere l'entrata in vigore dei decreti medesimi, subordinando l'emanazione dei decreti legislativi alla previa entrata in vigore degli atti legislativi recanti lo stanziamento delle relative risorse finanziarie.

L'articolo 1 prevede, infine, il parere delle Commissioni parlamentari competenti anche per i profili finanziari sugli schemi dei decreti legislativi in questione, come richiesto dall'articolo 31, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, che disciplina le procedure per l'esercizio delle deleghe legislative conferite al Governo con la legge di delegazione europea.

In relazione agli oneri per prestazioni e per controlli da eseguire al fine dell'attuazione delle disposizioni dell'Unione europea di cui alla presente legge ed alle relative tariffe, si applicano i commi 4 e 5 dell'articolo 30 della legge n. 234 del 2012, in quanto legge di sistema per l'attuazione della normativa europea.

Le previsioni di carattere finanziario sopra descritte devono ritenersi applicabili a tutte le deleghe contenute nel disegno di legge di delegazione europea.

L'articolo 2 conferisce una delega al Governo per l'adozione, entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, di disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni di obblighi contenuti in direttive europee attuate in via regolamentare o amministrativa o in regolamenti dell'Unione europea pubblicati alla data dell'entrata in vigore della presente legge, per i quali non sono già previste sanzioni penali o amministrative.

Con riferimento alle considerazioni di carattere finanziario si fa rinvio a quanto rappresentato al primo capoverso della presente relazione.

L'articolo 3 contiene principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2017/1371 relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale, cosiddetta direttiva PIF (Protezione degli Interessi Finanziari).

Lo scopo finale è quello di allineare per tutti gli Stati membri dell'Unione, la materia penalistica concernente la repressione di tali tipologie di condotte fraudolente, in particolare delle condotte ritenute più gravi, così da conseguire la tutela degli interessi unionali anche ai sensi del diritto civile e del diritto amministrativo evitando eventuali incongruenze nei vari settori del diritto.

La citata direttiva sostituisce la Convenzione del 26 luglio 1995 relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee e i protocolli allegati alla stessa e ha effetto vincolante per gli Stati membri a decorrere dal 6 luglio 2019.

Inoltre, deve considerarsi che la direttiva in esame è stata emanata in concomitanza al regolamento (UE) 2017/1939 relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata tra gli Stati membri attraverso l'istituzione dell'*European Public Prosecutor Office (EPPO)*, competente per individuare, perseguire e portare in giudizio gli autori dei reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione previsti dalla direttiva (UE) 2017/1371 e stabiliti dal regolamento e loro complici.

La direttiva indicata determina, comunque, alcune ricadute all'interno del nostro ordinamento a cominciare dalla previsione di un obbligo di criminalizzazione esteso nei confronti delle persone giuridiche con riferimento a tutte le ipotesi di reato che rientrano nel suo campo di applicazione.

Va tuttavia rappresentato che l'adeguamento operato con il provvedimento in esame tiene conto del quadro normativo nazionale in gran parte già allineato a quello che richiede la direttiva, in virtù di precedenti interventi normativi, ivi compreso quello di cui alla legge 29 settembre 2000, n. 300, con le limitazioni o le nuove fattispecie introdotte dalla direttiva.

Nel voler seguire le disposizioni della direttiva, si può dire che l'articolo 1 ne definisce l'oggetto, come sopra ben individuato, mentre all'articolo 2, che contiene delle clausole definitorie, è di particolare interesse il par. 2 che limita l'ambito di applicazione del diritto sovranazionale "*unicamente ai casi di reati gravi contro il sistema comune dell'IVA*": nella specie, la gravità dipende dal fatto che le condotte fraudolente siano connesse al territorio di due o più Stati membri e comportino un elevato pregiudizio per gli interessi finanziari dell'Unione europea, danno pari ad almeno 10 milioni di euro. Per quanto riguarda le fattispecie illecite per i reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, per importi inferiori a quello indicato o per dichiarazioni irregolari o omesse dichiarazioni, la normativa nazionale è già conforme alle prescrizioni internazionali, attraverso le previsioni di cui al decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74.

L'articolo 3 della direttiva individua la casistica generale delle fattispecie illecite relative alle frodi che ledono gli interessi finanziari dell'Unione. Riguardo alle ipotesi descritte alle lettere a), b) e c) dell'articolo in esame la legislazione nazionale già contempla le previsioni ivi descritte negli articoli 640-*bis* c.p. (Truffa aggravata per conseguimento di erogazioni pubbliche) e 316-*ter* c.p. (Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato), mentre per le ipotesi ritenute di maggiore gravità di cui alla lettera d), che si riferiscono alle violazioni in materia fiscale e tributaria, riferite all'imposta sul valore aggiunto, commessi in sistemi fraudolenti transfrontalieri (riguardo a: utilizzo o presentazione di dichiarazioni o documenti falsi, inesatti o incompleti, mancata comunicazione di informazioni in violazione di obblighi specifici, presentazione di dichiarazioni per dissimulare mancati pagamenti o per ottenere illeciti rimborsi) sono contemplate negli articoli 2 e seguenti del predetto decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74. A tale proposito si ritiene che la normativa

interna sia già in armonia con quella internazionale, fatto salvo il regime sanzionatorio, che, invece, necessita di adeguamento.

L'articolo 4, inerente altre tipologie di reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione, fa riferimento ai profili illeciti del "riciclaggio di denaro", della "corruzione attiva", della "corruzione passiva" nonché a quello "dell'appropriazione indebita" da parte dei funzionari pubblici. Anche per tali tipologie di reati c'è da compiere il discorso appena illustrato: si tratta di fattispecie già ampiamente previste da singoli articoli o da più articoli del codice penale, soprattutto ricompresi nelle norme che caratterizzano i reati contro la pubblica amministrazione, norme che, peraltro, oltre ad elencare ulteriori violazioni oltre quelle già indicate, sono già allineate con la definizione di "funzionario pubblico" contenuta nella direttiva (v. l'articolo 357 c.p.) nella quale è ricompresa altresì l'attività di tutti i soggetti dotati di prerogative pubblicistiche di carattere esecutivo, amministrativo o giurisdizionale, indipendentemente dal fatto che rivestano lo *status* di funzionario, ma siano semplicemente degli incaricati di un pubblico servizio (v. art. 358 c.p.).

In quest'ottica, pertanto, il Governo, in conformità alla norma di delega di cui alla lettera a) del presente schema, è tenuto ad individuare in una norma specifica che li elenchi o li definisca espressamente come "reati PIF" gli illeciti ritenuti lesivi degli interessi finanziari dell'Unione europea - sebbene questi siano già presenti nel nostro ordinamento - organizzandone per ragioni sistematiche, il regime e le sanzioni, anche in considerazione del fatto che sugli stessi si estenderà la competenza dell'EPPO (*European Public Prosecutor Office*).

Nella stessa direzione devono inquadrarsi i richiami operati dalla direttiva PIF nell'articolo 5, alle fattispecie di istigazione, al favoreggiamento, al concorso nei reati e al tentativo. Si tratta per lo più di ipotesi contemplate sia nel codice penale che a livello di legislazione interna per le stesse tipologie di reati contro la p.a., sebbene per i reati tributari e fiscali gli articoli 6 e 9 del decreto legislativo n. 74/2000 escludano la configurabilità del tentativo e del concorso di persone nel reato, che quindi necessitano di apposita previsione per un'armonizzazione con la normativa internazionale.

Significativa è, invece, la norma contemplata all'articolo 6 della direttiva nella quale è prevista la responsabilità delle persone giuridiche in ordine ai reati sopra indicati (articoli 3, 4 e 5).

Il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, recante la "disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica", ha introdotto nel nostro ordinamento, ai sensi dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300, una sorta di responsabilità per tali soggetti di diritto ed è, dunque, in grado di soddisfare - sebbene non completamente - le richieste di adeguamento ai principi dell'Unione europea che non prevedono una espressa e precisa responsabilità penale in capo ad esse, riconducendo il fatto reato alle persone giuridiche come definite dagli articoli della direttiva in esame. L'intervento normativo del decreto legislativo sopra citato copre in buona parte l'ambito dei reati che qui interessano, ma ha necessità di essere integrato con i reati che in materia fiscale riguardano le frodi in materia IVA di cui si è detto e la cui responsabilità sia riconducibile agli enti collettivi, con la sola esclusione dal novero dello Stato, degli altri organismi pubblici nell'esercizio dei pubblici poteri e delle organizzazioni internazionali pubbliche. In tal caso, quindi, si rende necessario, secondo il criterio di cui alla lettera e) della norma di delega in esame, integrare le previsioni di cui al decreto legislativo n. 231/2001, prevedendo espressamente la responsabilità amministrativa da reato delle persone giuridiche anche per i reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione europea (vale a dire i reati fiscali contro l'imposta sul valore aggiunto) che non risultino già compresi nelle disposizioni dello stesso provvedimento.

Pertanto, seguendo sempre il criterio della catalogazione sistematica dei reati anche riguardo alle persone giuridiche è dato introdurre nel sistema dell'ordinamento interno anche le norme che possano prevedere nei loro confronti sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive, di carattere pecuniario e di natura sia penale che non, quali quelle indicate dall'articolo 9 della direttiva (UE) 2017/1371. Queste ultime, poi, saranno supportate dalle fattispecie di illecito che danno luogo, nel nostro ordinamento, alla responsabilità amministrativa degli enti di cui al predetto decreto legislativo n. 231/2001 che hanno come conseguenza l'applicazione di sanzioni interdittive e

amministrative pecuniarie previste per violazioni comunque accertate dal giudice penale competente per gli illeciti fiscali in questione, con correlata previsione ed introduzione nell'ambito della legislazione nazionale delle ipotesi di circostanze aggravanti per gli stessi reati.

Per quanto concerne le persone fisiche, invece, le tipologie dei reati inerenti la frode fiscale e tributaria e le ipotesi di tentativo, concorso, istigazione, favoreggiamento come intese dagli articoli 3, 4 e 5 della direttiva sono già ampiamente previste dalle norme di diritto penale interno. Anche a livello punitivo, le sanzioni comminate dalle fattispecie incriminatrici dell'ordinamento nazionale sono parametricate al più rigoroso criterio della "gravità" richiamato dal diritto internazionale, prevedendo nell'ipotesi base già la pena edittale della reclusione pari o non inferiore a quattro anni.

La normativa nazionale in materia, dunque, non richiede alcun adeguamento, fatti salvi i casi in cui la suddetta pena sia, nel massimo, non superiore alla soglia dei quattro anni: vale a dire, per la c.d. "dichiarazione infedele" di cui all'articolo 4 del decreto legislativo n. 74/2000, il peculato mediante profitto dell'errore altrui previsto dall'articolo 316 c.p. e l'indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato, ai sensi dell'articolo 316-ter c.p.: tale armonizzazione è espressamente consentita dalla lettera f) del presente provvedimento di delega.

In ordine al regime delle circostanze aggravanti - di cui all'articolo 8 della direttiva - atteso che il diritto interno già reprime ipotesi associative ed organizzative criminali anche di notevole rilievo sul piano giuridico (ossia quelle di stampo mafioso di cui all'art. 416-bis c.p.) per le quali sono previsti trattamenti sanzionatori anche più severi di quelli contemplati dalla direttiva (con pene non inferiori nel massimo a quattro anni di reclusione) spetta al legislatore nazionale valutare la effettiva possibilità di applicare le ipotesi regolamentate dal nostro diritto penale anche ai reati di natura fiscale/tributaria di frode internazionale ovvero di creare nuove circostanze aggravanti che possano armonizzare la normativa interna con la definizione dettata dalla direttiva riferita ad "un gruppo organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato", allargando le previsioni anche agli Stati che non siano membri dell'Unione europea.

Riguardo, poi, alle misure cautelari e di prevenzione reali, la direttiva, all'articolo 10, lascia ai singoli Stati di disporre circa l'adozione delle misure necessarie per consentire il "blocco" dei beni strumento o provento dei reati di frode fiscale internazionale. In tal senso, il nostro ordinamento aveva già previsto, anche per tale tipologia di reati, il sistema della confisca obbligatoria, estesa a quella per equivalente dall'articolo 12-bis del decreto legislativo n. 74/2000, nonché quello della confisca facoltativa ex articolo 240, comma 1, c.p. Il sistema, attualmente ricondotto sotto il regime della riserva di codice ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 21/2018, è stato implementato con le disposizioni di cui all'articolo 240-bis del c.p. che, oltre alla confisca per equivalente, prevede ipotesi di confisca allargata per una vasta serie di reati - ivi ricompresi quelli in materia di evasione fiscale qui in esame - con consequenziale abrogazione delle norme precedenti o con esse in contrasto. Si ritiene, pertanto, che il recente adeguamento del panorama interno legislativo in materia non necessiti di alcuna ulteriore armonizzazione o adeguamento con la normativa internazionale.

Inoltre, in tema di giurisdizione, ai fini di uniformarsi anche in materia di reati contro la frode internazionale commessa ai danni degli interessi unionali a quanto previsto dall'articolo 11 paragrafi 1 e 2 della direttiva, le norme interne necessitano di essere armonizzate o adeguate alle previsioni internazionali. Circostanza non richiesta riguardo al paragrafo 4 dove la normativa nazionale già interviene in materia, mentre riguardo al paragrafo 3 dello stesso articolo, è sufficiente ritenere la possibilità di estendere la giurisdizione dello Stato anche alle situazioni ivi previste.

L'articolo 12 della direttiva contiene le disposizioni dirette ad indicare a ciascuno Stato membro i termini di prescrizione dei reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione, in maniera da dettare anche i tempi di adeguamento ed armonizzazione della normativa nazionale alle previsioni del diritto internazionale.

Gli articoli seguenti, dal 13 al 18, sono norme di carattere precettivo e procedimentale che non dispongono né richiedono alcun adeguamento né incidono sotto il profilo economico sulla finanza pubblica. Gli articoli 19 e 20 disciplinano rispettivamente l'entrata in vigore e i soggetti destinatari della direttiva (UE) 2017/1371.

~~Si segnala che al~~ Il comma 2 dell'articolo in esame, ~~del presente schema di decreto~~ stabilisce che i decreti legislativi per l'attuazione della citata direttiva (UE) 2017/1371, sono adottati su proposta del Ministro per gli affari europei e del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

Infine, il comma 3 contiene la clausola d'invarianza, in base alla quale dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e si specifica che le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Si confermano gli effetti di neutralità per il bilancio dello Stato recati dal provvedimento in esame, trattandosi di modifiche normative volte a dare luogo ad interventi di carattere precettivo o procedimentale.

Nello specifico, sotto il profilo finanziario, si rileva che il provvedimento in esame, è suscettibile di creare effetti positivi per la finanza pubblica, soprattutto laddove si introduce la perseguibilità di reati di frodi fiscali di particolare gravità o compiuti attraverso una rete di organizzazioni criminali, per i quali sono previste sanzioni di importi elevati dalle quali deriverà un maggior gettito in entrata per l'erario, allo stato non quantificabile. Inoltre, altri effetti positivi affluiranno alla finanza pubblica grazie ai provvedimenti cautelari di sequestro preventivo che congeleranno i beni di soggetti implicati in questioni penali-tributarie nonché dai collegati provvedimenti di confisca che attingeranno su vari fronti (si pensi alle somme di dubbia provenienza della confisca allargata) dai patrimoni delle persone prevenute e condannate a seguito dei sopracitati illeciti fiscali.

La nuova normativa non comporta un'estensione degli adempimenti già previsti a legislazione vigente a carico delle autorità inquirenti e giudicanti e pertanto non comporta nuovi maggiori oneri a carico dei saldi di finanza pubblica.

L'articolo 4 contiene la delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2017/1939 del Consiglio 12 ottobre 2017, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea «EPPO»).

Il Regolamento citato costituisce un'importante novità nello scenario processuale continentale e nasce dalla necessità di incrementare e rendere più efficiente, tramite la costituzione di un'autorità *ad hoc*, la persecuzione di reati potenzialmente molto dannosi per l'Unione, per i quali gli Stati membri dispongono di apparati di contrasto limitati e frammentari, rispetto alla dimensione transfrontaliera degli stessi.

L'obiettivo del rafforzamento della cooperazione trova infatti ragione nella constatazione, presente fin dalla proposta originaria di Regolamento, di quanto l'attività di repressione condotta dai soli Stati, seppur coadiuvati da *Eurojust*, *Europol* e dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (Olaf), risulti comunque deficitaria di un compiuto livello di coordinamento, cooperazione e scambio di informazioni che solo un organismo unitario può assicurare per garantire l'adeguato livello di protezione e contrasto.

Da qui l'istituzione della Procura Europea che avrà il compito di condurre indagini, esercitare l'azione penale e partecipare ai processi relativi ai reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione, definiti dalla direttiva (UE) 2017/1371, il cui termine di recepimento è stabilito al 6 luglio 2019 e per il recepimento della quale è conferita una delega con principi e criteri specifici di cui all'articolo 3 del disegno di legge di delegazione europea 2018 di cui trattasi.

Va notato da subito che l'operatività dell'EPPO - che secondo quanto indicato nell'articolo 8 del regolamento (UE) 2017/1939, è organo dell'Unione ed avrà sede a Lussemburgo - è fissata a decorrere dal 21 novembre 2020 secondo l'esplicito richiamo contenuto nel Regolamento citato che stabilisce che debbano decorrere "almeno tre anni" dall'entrata in vigore del Regolamento stesso, che pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 31 ottobre 2017, è entrato in vigore il 20 novembre 2017.

La struttura e la composizione dell'EPPO ha una definizione progressiva come indicato dal Regolamento di attuazione in quanto sono previsti due livelli uno centrale ed uno decentrato.

A livello centrale la sua composizione è formata dal collegio, dalle camere permanenti, dal procuratore capo europeo, dai suoi sostituti, dai procuratori europei (almeno uno per ciascun Stato partecipante) e dal direttore amministrativo, oltre al personale dell'EPPO che assiste i magistrati nell'esercizio delle loro funzioni.

Il livello decentrato è composto dai cd. procuratori europei delegati (PED), che secondo l'articolo 13 del Regolamento devono essere almeno due per ciascuno Stato partecipante, hanno la caratteristica di essere parte integrante dell'EPPO, ma potranno continuare ad esercitare le loro funzioni di magistrati nazionali.

Il procuratore capo viene nominato secondo quanto stabilito dall'articolo 14 del Regolamento attraverso una procedura gestita dall'apposito Comitato di selezione che propone una rosa tra i candidati fornita dagli Stati membri al Parlamento europeo ed al Consiglio.

Il collegio, che si riunisce periodicamente, è composto dal procuratore capo europeo e da un procuratore europeo per stato membro. Si segnala che la delega normativa, *al comma 3, lettera a)* del presente articolo, prevede che deve essere individuata, a livello nazionale l'autorità competente a designare i tre candidati che potranno concorrere alla nomina di "procuratore europeo" - in qualità di membro del predetto collegio - nonché i criteri e le modalità di selezione che regolano la designazione e il relativo procedimento. Da notare che il collegio adotta il regolamento dell'EPPO secondo quanto indicato dal comma 4 dell'articolo 9, che dovrà disciplinare gli aspetti organizzativi ed operativi nonché meglio definire la struttura e le attività interne e di collegamento della stessa.

Si rappresenta, come precisato al comma 4 del presente articolo, che fino all'attuazione delle disposizioni da adottare alla luce del criterio di delega sopra previsto al comma 3 lett.a), la scelta della terna di procuratori europei è affidata al Ministro della giustizia, nell'ambito della rosa di nove candidati proposta dal Consiglio Superiore della Magistratura, evidenziando che tale proposta non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto ai medesimi procuratori europei si applica il regime previsto dall'articolo 96 del Regolamento 2017/1939 UE in qualità di funzionari dell'Unione europea. La procedura di designazione di cui al presente comma è regolata dalle pertinenti disposizioni della legge 14 marzo 2005, n. 41 in quanto compatibili. Anche per il procuratore europeo, così nominato, si adotta la previsione di cui all'articolo 1, comma 70 della legge 6 novembre 2012, n. 190 inerente la deroga all'applicabilità dei commi da 66 a 72 dello stesso articolo 1 della citata legge, equiparando il personale dell'EPPO ai componenti delle Corti internazionali.

Le "camere permanenti", il cui numero non è stato ancora precisato perché avviene su proposta del procuratore capo europeo e in conformità al Regolamento interno dell'EPPO, sono composte dagli stessi procuratori europei e si occupano di monitorare e indirizzare le indagini e le azioni penali svolte dai procuratori europei delegati.

Quanto ai procuratori europei, va segnalato che tra le funzioni e i compiti assegnati, questi svolgono quello di collegamento e di "canale di informazioni" tra le camere permanenti e i procuratori europei delegati.

Occorre notare che sia il procuratore capo che i procuratori europei sono in organico alla struttura dell'Unione, in qualità di agenti temporanei dell'EPPO: ad essi si applicano il protocollo sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea. Pertanto, gli oneri relativi a tali magistrati (dalle retribuzioni ad accessori ed indennità di vario genere) saranno a totale carico del bilancio dell'EPPO, il quale è alimentato da un contributo del bilancio dell'Unione europea, secondo quanto stabilito al considerando 111 del Regolamento, per garantire la piena autonomia e indipendenza dell'organismo.

Si evidenzia, altresì, la previsione inserita nel presente articolo al *comma 3 lettera d)* con la quale viene stabilito che il trattamento economico complessivamente spettante al magistrato nominato procuratore europeo, ivi compreso l'eventuale rimborso spese o missione a carico dell'EPPO, non possa eccedere i limiti di cui agli articoli 23-ter del decreto-legge dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e 13 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.

Con riferimento alla competenza per materia l'EPPO è competente per tutti i fatti relativi alla partecipazione a un'organizzazione criminale, se l'attività del "gruppo" è incentrata sulla commissione dei reati attribuiti alla procura europea, cui si aggiunge qualsiasi reato indissolubilmente connesso a una condotta criminosa rientrante nell'ambito di applicazione del regolamento *de quo* che demanda riguardo alla competenza ai reati definiti dalla direttiva (UE) 2017/1371 (c.d. PIF).

Si noti che qualora il danno per gli interessi finanziari dell'Unione sia inferiore a 10 milioni di euro e non vi siano ripercussioni tali da richiedere l'intervento del pubblico ministero europeo, ovvero sussista il sospetto che il reato sia stato commesso da funzionari o altri agenti comunitari, la competenza resta a livello nazionale che, al limite, dovrà solo essere adeguata per quanto concerne il regime sanzionatorio.

Con riferimento alla struttura dell'EPPO va evidenziato che dal vertice costituito dal procuratore capo, e dai livelli di controllo intermedio costituiti dai procuratori europei e dalle camere permanenti, sempre organi dell'Unione, i soggetti che operano sul territorio per conto dell'Ufficio sono i procuratori europei delegati, cui devono essere attribuiti gli stessi poteri dei procuratori nazionali in materia di indagini e di esercizio dell'azione penale, sommati a quelli riconosciuti e allo status conferito loro dal regolamento EPPO.

I procuratori delegati sono infatti magistrati che mantengono la loro appartenenza all'organigramma degli uffici del pubblico ministero nazionali e possono continuare a svolgere le proprie funzioni, purché ciò non gli impedisca di assolvere agli obblighi derivanti dall'incarico sovranazionale; questi sono responsabili delle indagini e delle azioni penali personalmente avviate, a loro assegnate, ovvero di quei procedimenti per i quali si sono avvalsi del diritto di avvocazione.

Secondo quanto previsto dal Regolamento, in ciascuno Stato aderente alla costituzione della procura europea devono essere nominati due o più procuratori delegati, in base a un accordo tra le autorità competenti dei diversi Paesi ed il procuratore capo, accordo che avrà ad oggetto anche la ripartizione funzionale e territoriale delle competenze tra i procuratori europei delegati in ogni Stato (*comma 3.lett. b del presente articolo*). Innanzitutto, deve segnalarsi che tali procuratori europei delegati, attesa l'attinenza dei reati con quelli nazionali perseguiti dai procuratori presso i tribunali ordinari, saranno individuati tra i pubblici ministeri in organico presso gli uffici di tribunale indicati e si atterranno alle norme del diritto processuale ordinario. Tuttavia, sono figure dotate di loro specificità, in quanto, attenendosi agli atti di indirizzo del collegio della struttura unionale, devono operare secondo le previsioni di delega del procuratore europeo, il quale mantiene la supervisione delle operazioni. A tal riguardo, quindi, sono dettate specifiche disposizioni di delega al fine di disciplinare le indagini transnazionali e i doveri del procuratore europeo delegato perché cooperi con i procuratori europei delegati degli altri Stati membri mediante scambio di informazioni e presti la richiesta assistenza. Altri punti della delega riguardano la possibilità di assunzione della prova con iniziative autonome in attesa del vaglio del procuratore europeo capo e la possibilità di seguire il procedimento anche in fase d'impugnazione e di legittimità nonché di intervenire sugli obblighi di denuncia da parte della polizia giudiziaria e di segnalazione dei reati da parte degli uffici del pubblico ministero qualora i reati perseguiti siano potenzialmente di competenza dell'EPPO. Ai fini della completa applicazione della normativa internazionale si rende, pertanto, necessaria una modifica ed implementazione sia delle norme del diritto processuale penale che di norme ordinarie del sistema giuridico nazionale, mentre altri interventi s'impongono in materia disciplinare e di trasferimenti ed eventuali rimozioni dall'incarico e, anche, in tema di valutazione di professionalità.

Per garantire un'efficiente ripartizione delle predette competenze sia a livello funzionale che territoriale, si formula l'ipotesi prudenziale della nomina di 26 procuratori europei delegati (1 per ogni distretto di Corte d'Appello) e si stima per gli stessi un numero pari a 2 missioni mensili della durata di 3 giorni ciascuna come da tabella di seguito riportata:

EPPO - Rimborso spese per il trattamento di missione nazionale dei Procuratori Europei Delegati

Numero Procuratori europei delegati EPPO	Aereo A/R	Costo aereo totale unitario mensile (2 missioni)	Alloggio (gg)	Vitto (gg)	Totale vitto e alloggio (gg)	Numero giorni per la missione	Missioni mensili	Costo vitto e alloggio unitario mensile	Totale costo missione per singolo procuratore europeo delegato (mensile)	Totale annuo missione per singolo procuratore europeo delegato (11 mesi)	ONERE COMPLESSIVO ANNUO (26 Procuratori europei)
26	300,00	600,00	150,00	61,10	211,10	3	2	1.266,60	1.866,60	20.532,60	533.847,60

Al riguardo si specifica, che l'onere finanziario relativo all'anno 2020, in considerazione della decorrenza dell'EPPO prevista a partire dal novembre dell'anno 2020 è da determinarsi in 2/12 dell'onere annuo a regime (pari a euro 88.974,60). Pertanto, secondo la stima prudenziale sopraesposta, la spesa annuale per i 26 PED è pari ad euro 533.847,60 onere che, come espressamente indicato nel comma 4, con decorrenza dall'anno 2020, potrà essere sostenuto attraverso specifica autorizzazione di spesa.

In relazione a quanto sopra evidenziato, con riferimento all'onere, il comma 5 del presente articolo prevede infatti che, per l'attuazione della delega è autorizzata la spesa di euro 88.975 per l'anno 2020 e di euro 533.848, a decorrere dall'anno 2021, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per il recepimento della normativa europea, di cui all'articolo 41- bis della legge 24 dicembre 2012, n. 234.

Pertanto, si assicura che, ad eccezione degli oneri attinenti le spese autorizzate, come sopra specificatamente descritte, l'espletamento dell'attività giurisdizionale prevista dal presente articolo, potrà essere sostenuto nell'ambito delle dotazioni umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

L'articolo 5 contiene la delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (CE) n. 655/2014 che istituisce una procedura per l'ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari al fine di facilitare il recupero transfrontaliero dei crediti in materia civile e commerciale

Il Regolamento citato introduce una procedura univoca per il sequestro conservativo di depositi bancari superando le attuali disomogeneità derivanti da differenti regolamentazioni proprie degli Stati membri. La funzione del nuovo istituto europeo è, infatti, quella di assicurare una tutela uniforme dei crediti pecuniari attraverso una misura *lato sensu* cautelare, facoltativa, alternativa e speciale rispetto ai sequestri conservativi nazionali.

Nello specifico, con tale tipologia di ordinanza, applicabile a livello europeo, è possibile, nei casi transazionali, procedere al recupero transfrontaliero dei crediti in materia civile e commerciale, in modo efficiente e veloce, avvalendosi del sequestro conservativo di somme depositate in conti correnti riconducibili ad un «debitore», che nel provvedimento in esame, è individuato in una persona fisica o persona giuridica o qualsiasi altro soggetto che ha la capacità di stare in giudizio secondo il diritto di uno Stato membro.

Lo scopo della predetta misura è, quindi, dichiaratamente quello di far sì che il creditore di somme di denaro sottoponga a vincolo i conti bancari del debitore, senza che questi, avendone ricevuto notizia, possa compromettere la successiva soddisfazione del credito mediante assegnazione delle somme così vincolate, fino a concorrenza dell'importo indicato nell'ordinanza autorizzativa del sequestro conservativo europeo.

Va rilevato che l'ordinanza europea di sequestro conservativo è misura facoltativa e alternativa ai provvedimenti di sequestro conservativo previsti dal diritto nazionale del giudice dello Stato membro adito per l'esecuzione della misura.

In estrema sintesi, si rappresenta che, nei casi transazionali, il creditore può chiedere al giudice, competente per il merito della causa, di emettere l'ordinanza europea di sequestro conservativo, fondata su un credito risultante da atto pubblico. Si rappresenta che l'ordinanza in questione può essere richiesta parallelamente o in cumulo con misure conservative nazionali, con l'obbligo di dichiararlo nella richiesta.

Da quanto rappresentato si evince che la disposizione disciplina l'attività del giudice nella fase di adozione dei provvedimenti a tutela di crediti pecuniari in materia civile e commerciale, di sequestro conservativo di somme di denaro presenti su conti bancari esteri, pertanto si rileva in via preliminare, il carattere precettivo e procedurale della norma che non produce effetti per la finanza pubblica.

Nel dettaglio va specificato che secondo quanto previsto dal regolamento *de quo* n. 655/2014, nell'ordinanza europea di sequestro conservativo, a differenza del sequestro conservativo di natura interna, il conto bancario del debitore deve essere identificato, perché la misura deve riguardare specificamente uno o più conti bancari ben determinati, che abbiano un saldo in attivo e le cui somme di denaro - di qualsiasi valuta - siano di appartenenza del debitore, o crediti analoghi, certi, liquidi ed esigibili considerati equivalenti alla restituzione di denaro quali, ad esempio, i depositi sul mercato monetario, detenuti presso una banca a nome del debitore o a nome di un terzo per conto del debitore.

Con riferimento alla possibilità di acquisire le informazioni necessarie a rintracciare i conti bancari, il provvedimento in esame prevede che le disposizioni nazionali in materia di ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare si applichino anche per l'acquisizione delle informazioni previste dall'articolo 14 del citato regolamento unitario n. 655 del 2014, e che concorrano alla formazione del convincimento del giudice sulla opportunità dell'emissione della ordinanza in questione. In ordine alla normativa di cui si discute, si applica l'articolo 492-i c.p.c. (introdotto dal decreto - legge n. 132/2014 convertito nella legge n. 162/2014 di riforma del processo esecutivo) alla luce del quale il creditore procedente deve depositare un'istanza, corredata con il contributo unificato di € 43,00, per avere l'autorizzazione del Presidente del tribunale di Roma quando il debitore non ha la residenza, il domicilio o la dimora in Italia, ovvero se la persona giuridica non ha la sede in Italia, il quale deve verificare il diritto della parte istante a procedere a esecuzione forzata. La predetta decisione giudiziaria deve poggiarsi sulla verifica delle prescritte condizioni al fine di garantire "un opportuno equilibrio tra interesse del creditore ad ottenere un'ordinanza e l'interesse del debitore a prevenire ogni abuso della stessa".

Va notato, infine, con riferimento al contributo unificato, che con il provvedimento in esame si applicano gli importi previsti dal T.U. sulle spese di giustizia, D.P.R. n. 115/2002, in relazione alla presentazione della domanda di sequestro conservativo nonché per qualsiasi istanza da presentare nell'ambito dei processi speciali previsti dal codice di procedura civile e per i ricorsi proposti ai sensi dell'articolo 4 della legge n. 898/1970 (in tema di domande sullo scioglimento degli effetti civili del matrimonio). Al riguardo, si segnala che, con la disposizione contenuta al comma 3 lett. i) punto 3 si applicano, anche ai procedimenti previsti dall'articolo 34 del regolamento (UE) n. 655/2014, gli importi stabiliti dall'articolo 13, comma 1, del citato testo unico D.P.R. 115 del 2002. Anche in ordine ai ricorsi avverso l'ordinanza di sequestro conservativo nonché avverso il rifiuto di emissione del provvedimento cautelare o altri mezzi di ricorso sono applicabili le medesime norme previste dal citato D.P.R. n. 115/2002, segnatamente: le disposizioni di cui all'articolo 13, commi 1, lettera b), e 1-bis, per i procedimenti previsti dagli articoli 21 e 37 del regolamento (UE) n. 655/2014; gli importi di cui all'articolo 13, comma 3, per i procedimenti di cui agli articoli 8, 33, 35 del regolamento (UE) n. 655/2014; gli importi di cui all'articolo 13, comma 1, per i procedimenti di cui all'articolo 34 del regolamento (UE) n. 655/2014.

Sotto il profilo finanziario si rileva, pertanto, che il provvedimento è suscettibile di creare effetti positivi per la finanza pubblica, seppur allo stato non quantificabile, sia con riferimento al maggior

gettito derivante dal pagamento del contributo unificato per la ricerca telematica dei beni ai sensi dell'articolo 492-*bis* c.p.c., sia per il gettito derivante dal pagamento del contributo unificato per i ricorsi che gli interessati avranno la facoltà di esperire, allo scopo applicando i corrispettivi previsti dai deputati articoli del D.P.R. n. 115/2002.

In relazione alle restanti disposizioni ed alla procedura di adozione dell'ordinanza, si osservano effetti di sostanziale neutralità per il bilancio dello Stato recati dall'adeguamento al Regolamento "de quo", trattandosi precipuamente di disposizioni normative volte a dare luogo ad interventi di carattere precettivo-sanzionatorio o meramente procedurale.

Si assicura, inoltre, che l'introduzione delle procedure in esame non comporterà effetti negativi sui carichi di lavoro del processo esecutivo civile, in quanto rimedio processuale cui ricorreranno un numero contenuto di creditori e, soprattutto, esperibile sempre con modalità telematiche.

Si tratta, dunque, di attività che non comportano oneri aggiuntivi per la finanza pubblica potendosi espletare attraverso le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Si segnalano in particolare gli stanziamenti iscritti nel bilancio di previsione del Ministero della giustizia a legislazione vigente alla U.d.V. 1.2 - Giustizia civile e penale - C.d.R. "Dipartimento dell'Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi" - Azione: Funzionamento uffici giudiziari, sul capitolo 1550 "Spese relative al funzionamento degli uffici giudiziari" che reca uno stanziamento di euro 257.581.728 per l'anno 2019, di euro 261.691.728 per l'anno 2020 e di euro 262.641.728 per l'anno 2021.

L'articolo 6 contiene principi e criteri direttivi al Governo per l'attuazione della direttiva (UE) 2017/828 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2017, che modifica la direttiva 2007/36/CE per quanto riguarda l'incoraggiamento dell'impegno a lungo termine degli azionisti. Tali disposizioni recanti criteri di delega costituiscono e sono finalizzate a porre in essere norme di carattere ordinamentale che non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 7 contiene principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2017/1852 del Consiglio, del 10 ottobre 2017, sui meccanismi di risoluzione delle controversie in materia fiscale nell'Unione europea, c.d. direttiva DRM - *dispute resolution mechanism*), il cui recepimento è previsto entro il 30 giugno 2019.

La direttiva DRM si pone in linea con gli obiettivi perseguiti nell'ambito del Progetto BEPS OCSE/G20 dall'Azione 14 - volta ad una maggiore efficacia dei meccanismi per la risoluzione delle controversie già previsti nei trattati bilaterali contro le doppie imposizioni - e dalla Convenzione multilaterale per l'attuazione di misure relative alle convenzioni fiscali finalizzate a prevenire l'erosione della base imponibile e lo spostamento dei profitti, fatta a Parigi il 7 giugno 2017, che modificherà le Convenzioni contro le doppie imposizioni stipulate dall'Italia secondo il minimum standard previsto dalle Azioni del predetto Progetto BEPS.

Costi della Procedura

Quantificazione dei costi dei compensi del collegio arbitrale.

L'articolo 12 (Costi della Procedura) della direttiva (UE) 2017/1852 prevede che i costi dell'arbitrato siano divisi equamente tra i due Stati e che il compenso giornaliero sia limitato a 1.000 euro a persona al giorno.

L'articolo 8 prevede che la Commissione consultiva sia composta da un Presidente, da un rappresentante di ciascuna autorità interessata, e da una personalità indipendente per ciascuno Stato per un totale di 5 membri.

La regola generale prevista dall'articolo 10 prevede l'adozione della procedura con "Parere Indipendente" (*Independent Opinion*).

Ipotesi "*independent opinion*"

Ai fini della stima si assume un costo per ciascun arbitro pari a 10.000 euro (1.000 x 10gg), da dividere tra i due Stati; ne deriva che il costo del singolo arbitro per ciascuno Stato è pari a 5.000 euro (1.000 euro x 10)/2.

Considerando che ogni Collegio è costituito da 5 arbitri, il costo complessivo è di 50.000 euro (10.000 euro x 5) da dividere tra i due Stati per un totale di 25.000 euro a Stato.

Sulla base degli esiti delle procedure amichevoli, si stima che quelle che saranno soggette ad arbitrato tra l'Italia ed i Paesi dell'Unione europea siano circa 25 in ragione di anno.

Pertanto, la stima dei costi dell'intero Collegio per gli arbitrati "*independent opinion*" risulta pari a 625.000 euro (25.000 euro x 25) per ciascuno Stato.

Per quanto riguarda le spese di missione, si assumono i seguenti valori di riferimento:

80 euro al giorno, per due pasti;

250 euro al giorno, per l'albergo;

1.000 euro forfetariamente, per l'aereo.

Si stimano spese per una missione del Collegio in 21.500 euro - $5 \times [10 \times (80 + 250) + 1000]$.

Moltiplicando il costo di ciascuna missione per il numero di procedure arbitrali (25), si ottiene una stima di 537.500 euro (21.500 x 25), somma da dividere tra i due Stati.

Quindi, le spese di missione per tutti gli arbitrati di tipo "*independent opinion*" ammontano a 268.750 euro per un singolo Stato.

Il costo totale complessivo della fase arbitrale di tipo "*independent opinion*", comprensivo delle spese di missione ammonterebbe a 893.750 euro (625.000 euro + 268.750 euro) per ogni singolo Stato.

L'articolo 10 della Direttiva prevede la possibilità per gli Stati di adottare una commissione alternativa per la risoluzione delle controversie con composizione e procedura decisionale diversa (*Final offer*) rispetto alla Commissione consultiva prevista dall'articolo 8.

Ipotesi "*Final offer*".

Si ipotizza in tre il numero dei componenti del Collegio arbitrale.

Ai fini della stima si assume un costo per ciascun arbitro pari a 5.000 euro (1.000 x 5gg), da dividere tra i due Stati; ne deriva che il costo del singolo arbitro per ciascuno Stato è pari a 2.500 euro (1.000 euro x 5)/2.

Considerando che ogni Collegio è costituito da tre arbitri, il costo complessivo è di 7.500 euro.

Sulla base degli esiti delle procedure amichevoli, si stima che quelle che saranno soggette ad arbitrato tra l'Italia ed i Paesi dell'Unione europea siano circa 25 in ragione di anno. La stima dei costi dell'intero Collegio per gli arbitrati risulta pari a 187.500 euro (7.500 euro x 25).

Per quanto riguarda le spese di missione, si assumono i seguenti valori di riferimento:

80 euro al giorno, per due pasti;

250 euro al giorno, per l'albergo;

1.000 euro forfetariamente, per l'aereo.

Le spese di missione per l'intero Collegio (relativamente ad un singolo arbitrato) sono stimate in 7.950 euro - $3 \times [5 \times (80 + 250) + 1.000]$.

Moltiplicando il costo di ciascuna missione per il numero di procedure (25), si ottiene una stima di 198.750 euro (7.950 x 25), somma da dividere tra i due Stati.

Quindi, le spese di missione per tutti gli arbitrati ammontano a 99.375 euro per un singolo Stato in ragione di anno.

Il costo totale complessivo dei processi arbitrali di tipo *Final Offer*, comprensivo delle spese di missione, ammonta a 286.875 euro (187.500 euro + 99.375 euro) in ragione di anno.

In conclusione qualora tutte le procedure fossero decise con la metodologia *Independent Opinion* il costo complessivo per ogni Stato della fase arbitrale ammonterebbe a 893.750 euro.

In alternativa qualora tutte le procedure fossero decise con la metodologia *Final Offer* il costo complessivo per ogni Stato della fase arbitrale ammonterebbe a 286.875 euro.

Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 893.750 euro a decorrere dall'anno 2019 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per il recepimento della normativa europea, di cui all'articolo 41-bis della legge 24 dicembre 2012, n. 234, che è dotato delle sufficienti disponibilità.

L'**articolo 8** conferisce una delega al Governo finalizzata a modificare la normativa nazionale contenuta nel testo unico dell'intermediazione finanziaria (TUF) al fine di adeguarla alle disposizioni contenute nel regolamento (UE) 2017/1129, pubblicato nella GUUE del 30.6.2017 relativo al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di titoli in un mercato regolamentato, e che abroga la direttiva 2003/71/CE.

Le modifiche legislative da apportare al TUF non comportano effetti diretti di finanza pubblica, in quanto la disciplina sul prospetto è già presente nel TUF e si applica agli emittenti vigilati dalla Consob che già dispone, a legislazione vigente, dei poteri di vigilanza, di indagine, regolamentari e sanzionatori previsti dal regolamento prospetto.

Si rappresenta che gli oneri per le attività svolte dalla Consob sono interamente a carico dell'autorità di vigilanza che vi provvede, nell'ambito delle proprie attività istituzionali, esclusivamente con le risorse derivanti dalle contribuzioni corrisposte dai soggetti vigilati. L'autorità può, all'occorrenza, adeguare le tariffe a carico dei soggetti vigilati.

Per quanto sopra riportato, le disposizioni non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Avendo le disposizioni del presente articolo sostanzialmente connotati di neutralità finanziaria, al comma 4 viene prevista l'usuale clausola di invarianza finanziaria.

L'**articolo 9** reca una delega finalizzata a modificare la normativa nazionale contenuta nel testo unico dell'intermediazione finanziaria (TUF) al fine di adeguarla alle disposizioni contenute nel regolamento (UE) 2017/1131 sui fondi comuni monetari, pubblicato nella GUUE del 30.6.2017.

Le modifiche legislative da apportare al TUF non comportano effetti diretti di finanza pubblica, trattandosi di interventi di coordinamento normativo o prevalentemente indirizzati al quadro normativo generale e su aspetti definitori di regimi giuridici vigenti.

Le autorità interessate sono Banca d'Italia e Consob che già svolgono, a legislazione vigente, i compiti di:

- autorizzare la gestione di un fondo di investimento da parte di un gestore e di approvare il regolamento del fondo;
- iscrivere i gestori autorizzati nell'apposita sezione degli albi previsti dal TUF;
- ricevere dai gestori la notifica prevista per la commercializzazione in Italia agli investitori professionali e agli investitori al dettaglio;
- ricevere dai gestori la notifica prevista per la commercializzazione in uno Stato dell'UE diverso dall'Italia agli investitori professionali e agli investitori al dettaglio;
- ricevere dall'autorità dello Stato membro di origine del gestore la notifica per la commercializzazione in Italia agli investitori professionali e agli investitori al dettaglio.
- adempiere agli obblighi informativi verso l'ESMA;
- ricevere il prospetto, e le relative modifiche;

Esse già dispongono, ai sensi del TUF, dei poteri di vigilanza, di indagine, ispettivi, regolamentari e sanzionatori nei confronti dei soggetti vigilati; si tratta, pertanto di un'estensione di tali poteri, ai sensi della normativa vigente italiana ed europea e dei criteri di delega, ai fondi qualificati come FCM.

Si rammenta che gli oneri per le attività svolte dalla Consob e dalla Banca d'Italia sono interamente a carico delle suddette autorità che vi provvedono, nell'ambito delle proprie attività istituzionali, esclusivamente con le risorse derivanti dalle contribuzioni corrisposte dai soggetti vigilati. Le autorità possono, all'occorrenza, adeguare le tariffe a carico dei soggetti vigilati.

Per quanto sopra riportato, le disposizioni non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Avendo le disposizioni del presente articolo sostanzialmente connotati di neutralità finanziaria, al comma 4 viene prevista l'usuale clausola di invarianza finanziaria.

L'**articolo 10** reca la delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale al fine di dare applicazione alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2016/2031 relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante e, limitatamente alla normativa nazionale sulla sanità delle piante, del regolamento (UE) 2017/625 relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante e sui prodotti fitosanitari, nonché per l'adeguamento della normativa nazionale in materia di sementi, di materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e delle ortive e dei materiali di moltiplicazione della vite, al fine del riordino e della semplificazione normativa per dare applicazione alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante e per l'effettuazione dei controlli ufficiali in applicazione del regolamento (UE) 2017/625.

Il regolamento (UE) n. 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che ha istituito il nuovo regime fitosanitario europeo, entrerà in vigore il 14 dicembre 2019 per dare modo agli Stati membri di predisporre la legislazione nazionale necessaria all'applicazione delle numerose novità normative introdotte.

Il nuovo regime, pur mantenendo le architetture di base preesistenti, modifica profondamente la modalità di intervento sulle emergenze fitosanitarie mediante l'elaborazione di specifici Piani di emergenza, il rafforzamento dei controlli, la modifica della struttura del passaporto delle piante, ma, soprattutto, attraverso una maggiore responsabilità per gli operatori professionali in un'ottica di tracciabilità totale.

A decorrere dal 14 dicembre 2019 entrerà in applicazione anche il regolamento (UE) n. 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, che definisce le modalità di effettuazione dei controlli ufficiali anche, tra l'altro, in materia di sanità delle piante in applicazione del citato regolamento (UE) 2016/2031.

Per dare applicazione alle novità normative introdotte dai regolamenti sopraindicati, appare necessario un riordino normativo del Servizio Fitosanitario Nazionale (SFN), istituito dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n.214, identificando l'autorità competente e le sue varie articolazioni, nonché le norme per l'applicazione delle misure di protezione introdotte.

La disposizione in questione è finalizzata sia all'adeguamento normativo nei settori sopra richiamati, la cui disciplina di base ha subito nel tempo numerose modifiche ed integrazioni a causa del susseguirsi dei regolamenti dell'Unione europea in materia e all'attuazione dei nuovi obblighi introdotti a livello europeo in ambito fitosanitario e dei controlli ufficiali sia alla riorganizzazione delle disposizioni nazionali, non soltanto risalenti ma anche obsolete.

Stante la complessità della materia oggetto di delega, le Amministrazioni competenti non sono allo stato in grado di procedere alla determinazione degli effetti finanziari derivanti dall'attuazione della stessa. L'adozione dei decreti legislativi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 è subordinata al reperimento delle idonee forme di copertura degli eventuali oneri dagli stessi recati.

L'**articolo 11** reca una delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio,

le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio - regolamento sui controlli ufficiali.

Il regolamento (UE) n. 625/2017 ha modificato una parte rilevante del *corpus* normativo esistente ed ha abrogato ben dieci provvedimenti di matrice europea.

L'obiettivo è di semplificare, armonizzare e unificare il quadro normativo globale sui controlli ufficiali, in un unico provvedimento integrando i controlli su alimenti, mangimi, salute e benessere degli animali, sanità delle piante e prodotti fitosanitari e fornendo agli esecutori nazionali e alla Commissione europea i poteri necessari per assicurare l'efficacia delle prescrizioni emanate nei diversi ambiti, con meccanismi che consentano la collaborazione dei soggetti coinvolti.

Inoltre, l'entrata in vigore del regolamento (UE) 2017/625 comporterà il necessario adeguamento delle disposizioni vigenti a livello nazionale che andranno revisionate o integrate, individuando quale unica Autorità competente il Ministero della Salute, nei settori di competenza.

In particolare, il criterio di cui alla lettera e) prevede la revisione delle disposizioni del decreto legislativo 19 novembre 2008, n. 194, in conformità alle disposizioni contenute nel Capo VI del regolamento (UE) 2017/625, attraverso un incremento delle tariffe che deve essere versato ad apposito capitolo/articolo di entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnato al fine di attribuire alla Autorità competente le risorse umane, strumentali e finanziarie necessarie per organizzare ed effettuare i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali, nonché prevedendo le tariffe relative ai controlli in materia di prodotti fitosanitari che il regolamento (UE) 2017/625 impone, stabilendo se necessario incrementi da destinare mediamente riassegnazione al Ministero della salute, al fine di migliorare l'attuale sistema di controlli e garantire il rispetto delle disposizioni europee in materia.

La delega è finalizzata a modificare la normativa nazionale ed europea in contrasto con la nuova formulazione.

Stante la complessità della materia oggetto di delega, le Amministrazioni competenti non sono allo stato in grado di procedere alla determinazione degli effetti finanziari derivanti dall'attuazione della stessa. L'adozione dei decreti legislativi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 è subordinata al reperimento delle idonee forme di copertura degli eventuali oneri dagli stessi recati.

L'articolo 12 contiene una delega al Governo per l'attuazione della direttiva (UE) 2018/410 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 marzo 2018, che modifica la direttiva 2003/87/CE per sostenere una riduzione delle emissioni più efficace sotto il profilo dei costi e promuovere investimenti a favore di basse emissioni di carbonio e la decisione (UE) n. 2015/1814 nonché per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2017/2392 del 13 dicembre 2017 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2017 recante modifica della direttiva 2003/87/CE al fine di mantenere gli attuali limiti dell'ambito di applicazione relativo alle attività di trasporto aereo e introdurre alcune disposizioni in vista dell'attuazione di una misura mondiale basata sul mercato a decorrere dal 2021 e della decisione (UE) n. 2015/1814 del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 ottobre 2015 relativa all'istituzione e al funzionamento di una riserva stabilizzatrice del mercato nel sistema dell'Unione per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra e recante modifica della direttiva 2003/87/CE.

La direttiva (UE) 2018/410 ha radicalmente rivisto la direttiva di riferimento per l'*Emission trading system* (di seguito EU ETS), ovvero la 2003/87/CE, al fine di rafforzare il meccanismo del sistema ETS per contribuire efficacemente al raggiungimento dell'obiettivo del 40% di abbattimento delle emissioni di gas a effetto serra entro il 2030, in linea con il quadro 2030 delle Politiche per il clima e l'energia della Unione europea e come contributo all'Accordo di Parigi sul clima del 2015 (COP 21).

Attualmente, per quanto attiene al criterio specifico di cui alla lettera a), lo stesso è disciplinato dall'articolo 19 del vigente decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, che stabilisce come devono essere ripartiti e secondo quali finalità i proventi derivanti dalle aste delle quote ETS.

Nel corso del 2017, ai sensi del comma 5 del citato articolo 19, la metà dei proventi è stata riassegnata al Ministero dello sviluppo economico per attività connesse al sistema ETS, mentre la restante parte è stata versata nel Fondo di ammortamento dei titoli di Stato.

L'altra metà dei proventi, nella misura del 70%, è stata destinata, ai sensi del comma 6 del medesimo articolo, al Ministero dell'Ambiente per finanziare attività per misure aggiuntive rispetto agli oneri complessivamente derivanti a carico della finanza pubblica dalla normativa allora vigente, mentre la restante parte (30%) è stata destinata per le medesime finalità al Ministero dello sviluppo economico.

Sempre ai sensi del citato comma 6, lettera i), alla metà dei proventi destinati ai Ministeri dell'ambiente e dello sviluppo economico vengono preliminarmente decurtate le spese amministrative connesse al sistema, come, ad esempio, i costi dei compensi dei membri appartenenti al Comitato ETS, (Consiglio direttivo e Segreteria tecnica), che vengono imputati su apposito capitolo istituito sullo stato di previsione della spesa del Ministero dell'ambiente.

Si riporta, di seguito, a titolo meramente indicativo, l'ammontare del 50% dei proventi delle aste assegnato ai Ministeri dell'ambiente e dello sviluppo economico relativo agli ultimi quattro anni, con la precisazione che su tale importo gravano gli oneri sostenuti per il pagamento dei compensi dei componenti il Comitato ETS.

50% proventi aste	anno	disponibilità
€ 213.213.757,42	2013	2014
€ 201.011.552,57	2014	2015
€ 263.867.567,13	2015	2016
€ 203.251.736,27	2016	2017

Per quanto attiene al criterio specifico di cui alla lettera b), si richiamano le disposizioni previste dall'articolo 41 del vigente decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, che individua le attività espletate per il funzionamento del sistema ETS i cui costi sono coperti da tariffe. Nelle predette attività sono da ricomprendere anche quelle finalizzate all'ottimizzazione ed alla informatizzazione delle procedure rientranti nel predetto sistema.

Infine, il criterio specifico di cui alla lettera e) prevede l'abrogazione del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30 assicurando la neutralità sui saldi di finanza pubblica nell'attribuzione delle quote dei proventi derivanti dalle aste delle quote ETS.

L'articolo 13 definisce i principi e criteri direttivi specifici per l'attuazione della direttiva (UE) 2018/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica le direttive 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso, la direttiva 2006/66/CE relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori, e la direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche.

Stante la complessità della materia oggetto di delega, l'Amministrazione competente non è allo stato in grado di procedere alla determinazione degli effetti finanziari derivanti dall'attuazione della stessa. L'adozione dei decreti legislativi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 è subordinata al reperimento delle idonee forme di copertura degli eventuali oneri dagli stessi recati.

L'articolo 14 definisce i principi e criteri direttivi specifici per l'attuazione della direttiva (UE) 2018/850 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018 che modifica la direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti.

Stante la complessità della materia oggetto di delega, l'Amministrazione competente non è allo stato in grado di procedere alla determinazione degli effetti finanziari derivanti dall'attuazione della stessa. L'adozione dei decreti legislativi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 è subordinata al reperimento delle idonee forme di copertura degli eventuali oneri dagli stessi recati.

L'articolo 15 de finisce i principi e criteri direttivi specifici per il recepimento della (UE) 2018/851 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018 che modifica la direttiva 2008/98/CE sui rifiuti, e della direttiva (UE) 2018/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, di modifica della direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggi.

Stante la complessità della materia oggetto di delega, l'Amministrazione competente non è allo stato in grado di procedere alla determinazione degli effetti finanziari derivanti dall'attuazione della stessa. L'adozione dei decreti legislativi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 è subordinata al reperimento delle idonee forme di copertura degli eventuali oneri dagli stessi recati.

L'articolo 16 contiene la delega ad adottare uno o più decreti legislativi per l'attuazione della direttiva (UE) 2017/2108, relativa alle disposizioni e norme di sicurezza per le navi da passeggeri, che avverrà apportando le dovute modifiche al decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 45 e al decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435.

Le disposizioni recanti i criteri per l'esercizio della predetta delega costituiscono e sono finalizzate a porre in essere norme di carattere ordinamentale e comunque non comportano un'estensione degli adempimenti già previsti a legislazione vigente a carico delle amministrazioni interessate, pertanto non determinano nuovi o maggiori oneri a carico dei saldi di finanza pubblica. Le competenze attribuite al Capo del Compartimento marittimo in tema di illeciti amministrativi ai sensi dell'art. 17 della legge 689/1981 sono dettate dalla specificità tecnica della tipologia delle violazioni. Pur non essendo possibile determinare *ex ante* il numero delle sanzioni amministrative che potranno essere irrogate alla luce della normativa in questione, si evidenzia che le stesse non costituiscono fonte di criticità nel quadro delle capacità di trattazione delle pratiche cui l'Amministrazione è in grado di far fronte con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Il Capo del Compartimento marittimo esercita già la funzione sanzionatoria per altre materie (pesca, diporto, sicurezza della navigazione, etc.) per cui è già dotato di uffici che, per competenze e dotazioni, sono in grado di svolgere la funzione in esame. A ciò occorre aggiungere che a seguito della contestazione delle infrazioni previste dalla normativa in questione, permane in capo al trasgressore la facoltà di definire il contenzioso, in via amministrativa, entro 60 giorni dalla contestazione, quindi senza l'avvio del procedimento sanzionatorio ed estinguendo immediatamente il procedimento medesimo, senza alcuna incombenza, in tal caso, in capo al Capo del Compartimento marittimo.

L'articolo 17 contiene la delega per la predisposizione di uno o più decreti legislativi per l'attuazione della direttiva (UE) 2017/2109 relativa alla registrazione delle persone a bordo delle navi da passeggeri che effettuano viaggi da e verso i porti degli Stati membri della comunità e relativa alle formalità di dichiarazione delle navi in arrivo e in partenza da porti degli Stati membri.

L'attuazione comporterà la modifica del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, recante ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese, e in particolare nei commi 10 e seguenti dell'articolo 8, e l'abrogazione delle vigenti disposizioni (decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 13 ottobre 1999) non adeguate alle sopraggiunte esigenze di coordinamento e armonizzazione, al fine di ridefinire il nuovo assetto normativo alla luce delle nuove tecnologie a supporto.

Le disposizioni recanti i criteri per l'esercizio della predetta delega costituiscono e sono finalizzate a porre in essere norme di carattere ordinamentale e comunque non comportano un'estensione degli adempimenti già previsti a legislazione vigente a carico delle amministrazioni interessate, pertanto non comportano nuovi maggiori oneri a carico dei saldi di finanza pubblica. Anche in relazione al principio e criterio direttivo di cui alla lettera b), si conferma che la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri. Le richieste deleghe di adeguamento delle disposizioni normative esistenti (decreto legislativo n. 196 del 2005) nascono dall'esigenza di allineare l'attuale cornice legislativa nazionale ai nuovi requisiti in materia di comunicazioni del numero delle persone a bordo delle navi passeggeri, in alternativa all'utilizzo dell'interfaccia unica nazionale istituita a norma dell'articolo 5 della direttiva 2010/65/UE. Tali adeguamenti non comportano nuovi o maggiori oneri a carico dello

Stato in quanto si tratta di modifiche tecniche legate al funzionamento di sistemi di interfaccia già presenti a bordo delle unità. Gli eventuali allineamenti tecnici, anche qualora dovessero risultare necessari a predisporre un sistema di comunicazione nave/terra per comunicare/ricevere dichiarazioni in merito al numero di persone imbarcate, saranno a carico delle Compagnie di Navigazione/Società di armamento, proprietarie dei sistemi medesimi, senza alcun onere in capo alla pubblica amministrazione.

In tema di potestà sanzionatoria, si evidenzia che le competenze attribuite al Capo del Compartimento marittimo in tema di illeciti amministrativi ai sensi dell'art. 17 della legge 689/1981 è dettata dalla specificità tecnica della tipologia delle violazioni. Pur non essendo possibile determinare ex ante il numero delle sanzioni amministrative che potranno essere irrogate alla luce della normativa in questione, si evidenzia che le stesse non costituiscono fonte di criticità nel quadro delle capacità di trattazione delle pratiche cui l'Amministrazione è in grado di far fronte con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Il Capo del Compartimento marittimo esercita già la funzione sanzionatoria per altre materie (pesca, diporto, sicurezza della navigazione, etc.) per cui è già dotato di uffici che, per competenze e dotazioni, sono in grado di svolgere la funzione in esame. A ciò occorre aggiungere che a seguito della contestazione delle infrazioni previste dalla normativa in questione, permane in capo al trasgressore la facoltà di definire il contenzioso, in via amministrativa, entro 60 giorni dalla contestazione, quindi senza l'avvio del procedimento sanzionatorio ed estinguendo immediatamente il procedimento medesimo, senza alcun incombete, in tal caso, in capo al Capo del Compartimento marittimo.

L'**articolo 18** contiene la delega per la predisposizione di uno o più decreti legislativi per l'attuazione della direttiva (UE) 2017/2110 sulla sicurezza delle navi ro-ro da passeggeri e delle unità veloci da passeggeri in servizio di linea, apportando le dovute modifiche alle pertinenti norme dell'ordinamento vigente.

Le disposizioni recanti i criteri per l'esercizio della predetta delega costituiscono e sono finalizzate a porre in essere norme di carattere ordinamentale e comunque non comportano un'estensione degli adempimenti già previsti a legislazione vigente a carico delle amministrazioni interessate, pertanto non comportano nuovi maggiori oneri a carico dei saldi di finanza pubblica.

Le competenze attribuite al Capo del Compartimento marittimo in tema di illeciti amministrativi ai sensi dell'art. 17 della legge 689/1981 è dettata dalla specificità tecnica della tipologia delle violazioni. Pur non essendo possibile determinare ex ante il numero delle sanzioni amministrative che potranno essere irrogate alla luce della normativa in questione, si evidenzia che le stesse non costituiscono fonte di criticità nel quadro delle capacità di trattazione delle pratiche cui l'Amministrazione è in grado di far fronte con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Il Capo del Compartimento marittimo esercita già la funzione sanzionatoria per altre materie (pesca, diporto, sicurezza della navigazione, etc.) per cui è già dotato di uffici che, per competenze e dotazioni, sono in grado di svolgere la funzione in esame. A ciò occorre aggiungere che a seguito della contestazione delle infrazioni previste dalla normativa in questione, permane in capo al trasgressore la facoltà di definire il contenzioso, in via amministrativa, entro 60 giorni dalla contestazione, quindi senza l'avvio del procedimento sanzionatorio ed estinguendo immediatamente il procedimento medesimo, senza alcun incombete, in tal caso, in capo al Capo del Compartimento marittimo.

L'**articolo 19** contiene principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva 2013/59/Euratom del Consiglio, del 5 dicembre 2013, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom.

La direttiva 2013/59/Euratom reca le norme fondamentali ed uniformi relative alla protezione sanitaria delle persone soggette ad esposizione professionale, medica e della popolazione contro i pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti. Essa si applica a qualsiasi situazione di esposizione pianificata, esistente o di emergenza che comporti un rischio che non possa essere trascurato dal

punto di vista della radioprotezione "in relazione all'ambiente, in vista della protezione della salute umana nel lungo termine".

Tale direttiva ha aggiornato e raccolto in un quadro unitario le disposizioni di cinque precedenti direttive - abrogate esplicitamente - introducendo ulteriori tematiche, in precedenza trattate solo in raccomandazioni europee, come l'esposizione al radon nelle abitazioni, o non considerate, come le esposizioni volontarie per motivi non medici.

La direttiva 2013/59/Euratom conferma e rafforza quanto già previsto dal decreto legislativo n. 187 del 2000 in materia di protezione sanitaria delle persone contro i pericoli delle radiazioni ionizzanti connesse ad esposizioni mediche. In tal senso, la radioprotezione del paziente risulta dal concorso di tutti gli attori coinvolti, ovvero ogni esposizione medica è effettuata sotto la responsabilità clinica di un medico specialista; lo specialista in fisica medica e le persone addette agli aspetti pratici delle procedure medico-radiologiche, quali i tecnici sanitari di radiologia medica impegnati nelle diverse branche dell'area radiologica, partecipano al processo di ottimizzazione.

L'ampio e consolidato quadro giuridico vigente per la protezione dalle radiazioni ionizzanti, è basato principalmente sulle cinque direttive abrogate e sostituite dalla 2013/59/Euratom.

In particolare, per quel che riguarda le esposizioni in ambito medico, è vigente il decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 187 che recepisce le disposizioni della direttiva 97/43/Euratom. Nel settore delle sorgenti sigillate e ad alta attività e sorgenti orfane, è vigente il decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 52, recepimento della direttiva 2003/122/Euratom. Il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 e s.m.i. (apportate in primo luogo dal decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 241) reca altresì le disposizioni derivanti dalla direttiva 96/29/Euratom su sistema regolatorio, protezione dei lavoratori e del pubblico, emergenze, oltre che dalla direttiva 89/618/Euratom sull'informazione della popolazione e dalla direttiva 90/641/Euratom sui lavoratori esterni.

Per l'esercizio della delega sono stati conferiti i seguenti principi e criteri specifici:

a) modifiche e integrazioni necessarie al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 e alle altre disposizioni vigenti in materia finalizzate al recepimento della direttiva 2013/59/Euratom, con abrogazione espressa delle disposizioni di settore incompatibili e, in particolare del decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 187, e del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 52, assicurando nel contempo il necessario coordinamento tra le disposizioni oggetto di modifica o integrazione;

b) ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 104, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, rafforzamento e ottimizzazione della protezione dell'ambiente dagli effetti dannosi delle radiazioni ionizzanti tenendo conto, ai fini della protezione della salute umana nel lungo termine, di criteri ambientali basati su dati scientifici riconosciuti a livello internazionale e richiamati dalla direttiva 2013/59/Euratom;

c) prevedere, a carico degli utilizzatori, dei commercianti e importatori di sorgenti radioattive e dei produttori, detentori, trasportatori e gestori di rifiuti radioattivi, obblighi di registrazione e comunicazione dei dati relativi alla tipologia e quantità di tali sorgenti e rifiuti radioattivi all'Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione;

d) provvedere alla razionalizzazione e alla semplificazione delle procedure di autorizzazione per la raccolta e il trasporto di sorgenti e rifiuti radioattivi, introducendo specifiche sanzioni in caso di violazione delle norme di sicurezza nucleare e radioprotezione per il trasporto;

e) prevedere il mantenimento, ove già previste dalla normativa nazionale vigente, delle misure di protezione dei lavoratori e della popolazione più rigorose rispetto alle norme minime stabilite dalla direttiva 2013/59/Euratom;

f) procedere alla revisione, con riferimento alle esposizioni mediche, dei requisiti riguardanti le informazioni ai pazienti, la registrazione e la comunicazione delle dosi dovute alle procedure mediche, l'adozione di livelli di riferimento diagnostici, la gestione delle apparecchiature nonché la disponibilità di dispositivi che segnalino la dose, introducendo altresì una chiara identificazione dei requisiti, dei compiti e delle responsabilità dei professionisti coinvolti;

g) prevedere l'aggiornamento dei requisiti, dei compiti e delle responsabilità delle figure professionali coinvolte nella protezione sanitaria dei lavoratori e della popolazione, anche garantendo coerenza e continuità con le disposizioni del decreto legislativo 17 marzo 1995, n.230;

- h) provvedere alla razionalizzazione e alla semplificazione dei procedimenti autorizzativi;
- i) nella predisposizione del sistema di controlli, di cui alla direttiva 2013/59/Euratom, garantire i più alti livelli di salute per il personale aeronavigante esposto a radiazioni ionizzanti, comprese quelle cosmiche;
- l) provvedere alla revisione e alla razionalizzazione dell'apparato sanzionatorio amministrativo e penale al fine di definire sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive nonché di conseguire una maggior efficacia nella prevenzione delle violazioni;
- m) destinare i proventi delle eventuali sanzioni amministrative di nuova istituzione al finanziamento delle attività connesse al miglioramento delle attività dirette alla protezione dell'ambiente, dei lavoratori e della popolazione contro i pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti;
- n) adottare un nuovo Piano nazionale radon che, sulla base di quanto già attuato in Italia e tenendo conto delle altre esperienze di pianificazione in materia, anche realizzate da Stati esteri, recepisca le disposizioni della direttiva 2013/59/Euratom, preveda adeguati strumenti per la sua attuazione, attraverso il coordinamento tra le amministrazioni competenti in relazione ai diversi settori di interesse, e introduca indicatori di efficacia delle azioni pianificate.

Considerata la *ratio legis* della direttiva, non si può non immaginare che la sua attuazione implicherà il coinvolgimento di diversi Dicasteri. Anche a tale riguardo sono stati predisposti i richiamati principi e i criteri direttivi in relazione ai quali si rappresenta quanto segue.

Si rende necessario procedere alla modifica del decreto legislativo n. 230 del 1995, in modo che esso venga a contenere tutte le disposizioni della direttiva 2013/59/Euratom, e alla contestuale abrogazione del decreto legislativo n. 187 del 2000 e del decreto legislativo n. 52/2007, assumendo un principio di invarianza dell'assetto delle competenze rispetto alla legislazione vigente, anche attraverso la coproponenza dei Ministeri degli affari europei, della salute, del lavoro, dello sviluppo economico e dell'ambiente, e il concerto dei Ministeri dell'interno, degli affari esteri, delle infrastrutture e dell'economia e delle finanze, in considerazione della varietà e ampiezza dei settori e ambiti di applicazione interessati.

E' utile ad ogni modo precisare che la disciplina vigente, in attuazione delle cinque direttive abrogate e sostituite dalla 2013/59/Euratom, è nella sostanza già rispondente ai requisiti di quest'ultima per una rilevante frazione di ambiti e contesti, per i quali la nuova direttiva non ha introdotto modifiche rispetto alle precedenti.

Stante la complessità della materia oggetto di delega, le Amministrazioni competenti non sono allo stato in grado di procedere alla determinazione degli effetti finanziari derivanti dall'attuazione della stessa. L'adozione dei decreti legislativi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 31/12/2009 è subordinata al reperimento delle idonee forme di copertura degli eventuali oneri dagli stessi recati.

L'articolo 20 contiene la delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/821 che stabilisce obblighi in materia di dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento per gli importatori dell'Unione di stagno, tantalio e tungsteno, dei loro minerali, e di oro, originari di zone di conflitto o ad alto rischio.

La valutazione di impatto realizzata in preparazione del Regolamento stima che circa 300 commercianti e una ventina di fonderie/raffinerie dell'Unione importano minerali metalliferi e metalli ricavati da stagno, tantalio, tungsteno e oro, oggetto del Regolamento, e che oltre 100 produttori di componenti dell'UE importino metalli derivati. A livello mondiale esistono circa 140 fonderie d'oro e 280 raffinerie per gli altri tre minerali. Questa stima non include altri operatori economici che potrebbero trovarsi a ricoprire il ruolo di "importatori" in situazioni specifiche pur essendo, ad esempio, produttori di beni.

In considerazione delle disposizioni del Regolamento, che si riferiscono al ruolo degli importatori lungo tutta la catena di approvvigionamento e, dunque, implicano il coinvolgimento di tutti gli operatori economici coinvolti nelle attività di commercio e lavorazione, si esortano i commercianti (che acquistano dagli importatori) e coloro che sono coinvolti in attività di lavorazione di metalli e

minerali a dotarsi dello stesso sistema di analisi di rischio e a richiedere certificazioni agli importatori presso cui si riforniscono. La Comunicazione congiunta al Parlamento europeo e al Consiglio (JOIN 2014) 8 final, "Approvvigionamento responsabile dei minerali provenienti da zone da conflitto e ad alto rischio - Verso un approccio integrato dell'UE" quantifica l'ambito e la consistenza dei settori industriali che partecipano al commercio o alla lavorazione dei summenzionati minerali, incluse le imprese nella catena di approvvigionamento, e cita quali settori prevalentemente impattati l'industria automobilistica, l'elettronica, l'industria aerospaziale, il settore degli imballaggi, l'edilizia, l'illuminazione, l'industria dei macchinari e delle attrezzature industriali, oltre alla gioielleria¹. Secondo dati derivanti dallo studio alla base della predetta Comunicazione le aziende UE potenzialmente interessate sarebbero circa 880.000, per la maggior parte di piccole o medie dimensioni.

La stima del numero di importatori e dei relativi volumi di minerali importati a livello italiano non risulta di facile operazione data la complessità nella raccolta dei dati e l'ampiezza della portata del Regolamento. Più in dettaglio, l'Allegato I fa riferimento a codici di nomenclatura combinata che presentano difficoltà interpretative, come già segnalato da alcune associazioni di categoria nazionali. Inoltre, il Regolamento stesso prevede l'adozione di atti delegati entro il 2020 per stabilire le soglie mancanti di quei minerali e metalli di cui all'allegato I del Regolamento in relazione ad alcuni codici della NC (Nomenclatura combinata) che non sono sufficientemente disaggregati², di conseguenza saranno create nuove suddivisioni in base alla nomenclatura TARIC. Le Autorità doganali dei Paesi membri dovranno quindi utilizzare questi nuovi codici TARIC per rilevare i relativi volumi delle importazioni. Inoltre, in dogana operano intermediari che non rappresentano necessariamente la produzione e le stesse operazioni in dogana possono essere di diversa natura, come importazioni temporanee, immissioni in libera pratica o a transito.

Gli operatori economici, ivi inclusi i soggetti a monte e a valle dell'importatore, hanno espresso interesse per l'approvvigionamento responsabile pur segnalando le notevoli difficoltà e le sfide incontrate all'atto pratico nell'esercizio del dovere di diligenza³ nella catena di approvvigionamento, data la complessità e lunghezza di tale catena e la specificità dei controlli richiesti, difficoltà ancora più elevata per le piccole e medie imprese.

Tale complessità è rilevata anche dal sistema produttivo nazionale - consultato dal MISE in fase di stesura del Regolamento e successivamente all'entrata in vigore dello stesso - che dovrà adeguarsi alle disposizioni sia in qualità di importatore, adempiendo agli obblighi previsti, sia come componente della catena di approvvigionamento, dovendo, dunque, assicurare trasparenza e tracciabilità dell'origine dei minerali (art. 2, lettera e). Occorre considerare che le pratiche gestionali richieste dal Regolamento risultano al momento poco diffuse a livello italiano e la loro adozione implica anche una diffusa conoscenza delle evoluzioni in materia a livello internazionale, in particolare in ambito OCSE o presso altri organismi privati.

Le summenzionate preoccupazioni sono state accolte nel Regolamento dove si prevede, in particolare, la predisposizione di una forma di assistenza per le PMI da parte della Commissione. La Commissione dovrebbe assicurarsi che le micro imprese e le piccole e medie imprese beneficino di un'assistenza tecnica e finanziaria adeguata, nonché dovrebbe agevolare lo scambio di informazioni ai fini dell'attuazione del Regolamento. Le micro imprese e le piccole e medie imprese stabilite nell'Unione che importano minerali e metalli dovrebbero di conseguenza beneficiare del programma COSME. Strumenti che in ogni caso necessitano di una diffusione di un efficace utilizzo da parte delle PMI italiane.

¹ Sui dati relative alla quantificazione delle imprese coinvolte nelle attività di cui al regolamento ed all'impatto del dello stesso vedasi: "COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT IMPACT ASSESSMENT - Accompanying the document Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council setting up a Union system for supply chain due diligence self-certification of responsible importers of tin, tantalum and tungsten, their ores, and gold originating in conflict affected and high-risk areas (COM(2014) 111) (SWD(2014) 52)" e "Assessment of Due Diligence cost, benefit and related effects on selected operators in relation to the responsible sourcing of selected minerals - Final report - Reutlingen/Vienna", 25 September 2013, EC - DG Trade - Autori: Katie Bohme, Katrina Bugajski-Hochriegle, Maria Dos Santos.

² Articolo 1 comma 4 del Regolamento

³ Cfr. Anche Regolamento, Considerando 15.

Il MiSE sarà, dunque, chiamato in primo luogo a mettere in piedi un sistema di controllo che possa efficacemente rispondere alla complessità della materia, nel contenuto e nella articolazione, prevedendo anche dei controlli di soggetti terzi e agendo in collaborazione con altre Amministrazioni nazionali. Tale azione richiede, oltre che conoscenze e competenze adeguate, l'utilizzo estensivo delle strumentazioni informatiche.

Allo stesso tempo occorre operare (a monte) sugli importatori, affinché siano informati e si attivino per tempo per agire in conformità con il Regolamento e operare altresì su tutti gli operatori economici della catena di approvvigionamento, nei diversi settori coinvolti, anche diffondendo e affiancando l'azione della Commissione in favore delle PMI e collaborando con le grandi aziende di produzione nazionali per poter garantire l'affidabilità del sistema.

Tutto quanto sopra considerato e avendo riguardo alla tempistica di attuazione del Regolamento, il MiSE/autorità nazionale competente procederà a:

- assicurare la partecipazione al gruppo di esperti degli Stati membri e all'istituendo Comitato che a livello europeo riunisce rappresentanti delle autorità competenti nazionali e assiste la Commissione europea nell'attuazione del Regolamento;
- supportare il Comitato per il coordinamento delle attività volte ad assicurare l'applicazione effettiva ed uniforme del regolamento (UE) 2017/821, coinvolgendo le altre Amministrazioni competenti (Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione internazionale, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Agenzia delle dogane) oltre alle associazioni di categoria ed altri eventuali portatori di interesse, anche ai fini della relazione da presentare alla Commissione europea entro il 30 giugno di ogni anno, contenente le notifiche sulle misure correttive e le relazioni sugli obblighi di audit svolti da soggetti terzi indipendenti in conformità alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/821;
- realizzare un'analisi del contesto italiano per valutare il grado di diffusione delle pratiche gestionali richieste dal Regolamento presso il bacino di riferimento;
- divulgare la conoscenza degli obblighi derivanti dal Regolamento presso gli operatori economici nei settori coinvolti attraverso: attività d'informazione, accompagnamento e sensibilizzazione per la comprensione delle disposizioni del Regolamento, supporto all'adozione di meccanismi di dovuta diligenza lungo tutta la catena di approvvigionamento (analisi del contesto e del rischio, trasparenza, relazione con i fornitori, audit etc);
- progettare e definire un sistema di controllo adeguato ad assicurare l'applicazione del Regolamento;
- formare ad hoc le figure professionali coinvolte nelle attività di attuazione del Regolamento, specie in relazione ai controlli, con particolare riferimento ai sistemi e processi di gestione a livello aziendale;
- creare una piattaforma web sia front-end per fini informativi presso le imprese e divulgativi presso il pubblico più vasto, sia back-end per la gestione delle attività dell'autorità competente in collegamento con le altre amministrazioni coinvolte e per realizzare i controlli ex-post;
- realizzare, a partire dal 2021, i controlli ex post sugli importatori di metalli e minerali dell'Unione originari dal territorio nazionale;
- supportare le imprese per l'accesso alle misure di sostegno dell'Unione europea previste a favore delle Piccole e Medie Imprese per facilitarle nella applicazione delle disposizioni del Regolamento;
- monitorare e valutare nell'ambito delle previste attività di "Relazione e riesame" per l'efficiente e uniforme attuazione del Regolamento a livello europeo.

Stante la complessità della materia oggetto di delega, le Amministrazioni competenti non sono allo stato in grado di procedere alla determinazione degli effetti finanziari derivanti dall'attuazione della stessa. L'adozione dei decreti legislativi, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 31/12/2009, è subordinata al reperimento delle idonee forme di copertura degli oneri dagli stessi recati.

L'articolo 21 contiene principi e direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2018/844 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia e la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica.

Tale direttiva ha modificato le precedenti con l'obiettivo di incrementare i tassi di ristrutturazione degli edifici, rimuovendo gli ostacoli all'efficienza energetica e rendendo il parco immobiliare più "intelligente" tramite integrazione dell'evoluzione tecnologica e sostegno alla promozione dell'elettromobilità.

Infatti, sebbene negli ultimi anni si siano ottenuti netti progressi nel miglioramento dell'efficienza del settore grazie all'applicazione delle direttive precedenti (in seguito all'entrata in vigore della direttiva del 2002/91/CE sul rendimento energetico nell'edilizia si è ridotto il consumo energetico annuo per superficie e a ciò ha ulteriormente contribuito la rifusione della direttiva pubblicata nel 2010 la Commissione europea ha valutato che l'efficientamento del parco immobiliare esistente procede ad un ritmo comunque insoddisfacente rispetto all'enorme potenziale di risparmio energetico che il settore civile può mettere a disposizione ed è pertanto intervenuta per contribuire alla rimozione degli ostacoli specifici all'efficienza energetica e all'uso di energia rinnovabile negli edifici che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva in discussione.

A tal fine, sono state introdotte ulteriori misure di efficienza energetica e di sfruttamento delle energie rinnovabili negli edifici in una prospettiva 2030 ed è stato migliorato l'accesso ai finanziamenti per stimolare gli investimenti. Secondo le stime della Commissione europea il recepimento nell'Unione europea delle disposizioni contenute nella direttiva comporterà un'attività edilizia supplementare collegata all'energia per un valore di 47,6 miliardi di euro entro il 2030. La riduzione della spesa energetica annuale per imprese e famiglie dell'Unione europea corrisponderà ad un importo compreso tra 24 e 36 miliardi di euro.

L'obiettivo generale della direttiva è, quindi, quello di promuovere una maggiore diffusione dell'efficienza energetica e delle energie rinnovabili negli edifici, al fine di ottenere riduzioni delle emissioni di gas serra e contribuendo al tempo stesso ad aumentare la sicurezza dell'approvvigionamento energetico. Gli obiettivi specifici della direttiva sono i seguenti:

- 1) garantire che lo strumento continui a essere utile allo scopo (incrementando i tassi di ristrutturazione, rimuovendo gli ostacoli all'efficienza energetica negli edifici e inoltre rendendo il parco immobiliare più intelligente, integrando l'evoluzione tecnologica e sostenendo la promozione dell'elettromobilità);
- 2) esaminare la necessità di ulteriori misure di efficienza energetica e di sfruttamento delle energie rinnovabili negli edifici in una prospettiva 2030;
- 3) migliorare l'accesso ai finanziamenti e stimolare gli investimenti.

Stante la complessità della materia oggetto di delega, le Amministrazioni competenti non sono allo stato in grado di procedere alla determinazione degli effetti finanziari derivanti dall'attuazione della stessa. L'adozione dei decreti legislativi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 31/12/2009 è subordinata al reperimento delle idonee forme di copertura degli eventuali oneri dagli stessi recati.

L'articolo 22 contiene la delega al Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per dare compiutamente attuazione al regolamento (UE) 2017/1938 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2017 concernente misure volte a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas e che abroga il regolamento (UE) n. 994/2010. In particolare da questo regolamento discendono precisi obblighi in carico agli Stati Membri, per l'attuazione dei quali sarà necessario anche modificare alcune disposizioni normative interne.

In sintesi il regolamento (UE) n. 2017/1938 prevede misure di rafforzamento della sicurezza energetica dell'Unione europea, quale uno degli obiettivi della strategia dell'Unione dell'energia, indicati nella comunicazione della Commissione, del 25 febbraio 2015. In particolare, il regolamento assume che, per far sì che il mercato interno del gas funzioni anche in caso di carenza dell'approvvigionamento o di interruzione di un'infrastruttura di trasporto, è necessario prevedere misure di solidarietà e coordinamento tra gli Stati membri nella risposta alle crisi di

approvvigionamento di gas, sia in termini di prevenzione che di reazione alle effettive interruzioni di approvvigionamento di gas, in particolare a tutela dei clienti protetti (sostanzialmente coincidenti con i consumatori domestici).

Pertanto la norma prevede la possibilità per il Governo di riordinare il quadro normativo in materia di sicurezza dell'approvvigionamento di gas naturale, modificando ove necessario le norme del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 e del decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 per l'adeguamento alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/1938 e la definizione di misure in materia di sicurezza degli approvvigionamenti anche nelle zone emergenti e isolate. Il Governo è delegato inoltre, in attuazione dei meccanismi di solidarietà, ad individuare i compiti da affidare ai gestori del sistema di trasporto e agli operatori del gas interessati, nonché a determinare i criteri direttivi in tema di compensazioni economiche tra Stati membri, anche su indicazione dell'Autorità di regolazione per i soli aspetti di competenza di quest'ultima. Infine è prevista la delega per la previsione di sanzioni amministrative pecuniarie ai soggetti che non dovessero attenersi alle misure adottate in conformità al regolamento (UE) n. 2017/1938.

Con riferimento ad eventuali oneri per la finanza pubblica, le disposizioni di cui alla norma in esame non vanno ad aggravare il bilancio pubblico; esse infatti contengono la delega al Governo per la predisposizione, con propri decreti legislativi, di criteri direttivi per l'implementazione di meccanismi di solidarietà in caso di emergenza del sistema del gas naturale, sulla scorta di quanto già previsto dall'articolo 13 del Regolamento (UE) 2017/1938. Il coinvolgimento degli operatori e dei gestori del sistema di trasporto sono già contemplati dal Regolamento europeo che prevede altresì la compensazione economica per i soggetti che partecipano alla solidarietà, i cui costi sono a carico dell'Autorità competente dello Stato Membro che richiede la solidarietà. Nel caso in cui sia l'Italia a richiedere l'attivazione del meccanismo di solidarietà saranno previsti metodi di copertura finanziaria per i costi compresi nella compensazione economica, che saranno stabiliti anche con l'Autorità di regolazione.

L'Autorità è, infatti, soggetto istituzionale coinvolto nell'implementazione dei meccanismi di solidarietà per gli aspetti propriamente tariffari. Tale attività rientra nei compiti dell'Autorità di cui alla legge istitutiva dell'Autorità n. 481/1995 ed è finanziata, in base a tale legge, dai contributi dovuti dagli operatori dei settori regolati e versati a copertura dei costi di funzionamento.

Il comma 4 prevede pertanto la consueta clausola di invarianza finanziaria.

L'**articolo 23** contiene principi e criteri direttivi specifici per il governo nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2017/159. Tale direttiva reca attuazione dell'accordo relativo all'attuazione della Convenzione sul lavoro nel settore della pesca del 2007 dell'Organizzazione internazionale del lavoro, concluso il 21 maggio 2012, tra la Confederazione generale delle cooperative agricole nell'Unione europea (Cogeca), la Federazione europea dei lavoratori dei trasporti e l'Associazione delle organizzazioni nazionali delle imprese di pesca dell'Unione europea (Europêche).

In sintesi, l'Accordo sull'attuazione della Convenzione sul lavoro nel settore della pesca è volto a garantire che i pescatori godano di condizioni di lavoro dignitose a bordo dei pescherecci per quanto riguarda le prescrizioni minime in materia di lavoro a bordo, condizioni di servizio, alloggio e alimentazione, protezione della sicurezza e della salute sul lavoro, cure mediche e sicurezza sociale. La norma prevede che il governo, nell'esercizio della delega, assicuri che i provvedimenti introdotti garantiscano adeguate condizioni di lavoro e adeguati standard di salute e sicurezza per i lavoratori nel settore della pesca. Inoltre, particolare attenzione deve essere posta nella promozione di azioni volte al raggiungimento della parità salariale tra uomo e donna attraverso il contrasto di ogni forma di discriminazione.

Prot: RGS 0020168/2019

Le disposizioni recanti i criteri per l'esercizio della predetta delega costituiscono e sono finalizzate a porre in essere norme di carattere ordinamentale e comunque non comportano un'estensione degli adempimenti già previsti a legislazione vigente a carico delle amministrazioni interessate, pertanto non comportano nuovi maggiori oneri a carico dei saldi di finanza pubblica.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito

POSITIVO NEGATIVO
11 FEB 2019 Il Ragioniere Generale dello Stato

